Penale Sent. Sez. 1 Num. 24134 Anno 2019

**Presidente: ROCCHI GIACOMO** 

**Relatore: CENTONZE ALESSANDRO** 

Data Udienza: 10/05/2019

## SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) Belforte Domenico, nato il 03/05/1957;

Avverso il decreto emesso il 26/10/2018 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona di Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;



## **RILEVATO IN FATTO**

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da Domenico Belforte avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., al quale il ricorrente risultava interrottamente sottoposto dal 2011, che era stato emesso nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia il 09/10/2017.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, tale regime era giustificato da una pluralità di elementi, costituiti dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo nell'ambiente della criminalità organizzata camorristica riconducibile all'omonimo clan, attivo nell'area casertana, in cui gravitava e dal ruolo egemonico svolto in tale ambito associativo – nel quale era arrivato ad assumere ruoli verticistici – grazie all'apporto di soggetti inseriti nello stesso contesto consortile.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, inoltre, rigettava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. Pen., per violazione delle disposizioni degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., proposta dalla difesa di Domenico Belforte, evidenziando che sulle censure poste a fondamento dell'eccezione di costituzionalità si era già pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza 24 giugno 1993, n. 349, con argomenti sistematici, meritevoli di integrale condivisione, che si riteneva di ribadire (Corte cost., sent. n. 349 del 1993).

2. Avverso tale ordinanza Domenico Belforte, a mezzo dell'avv. Luca Cianferoni, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si eccepiva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. Pen., per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., nella parte in cui attribuivano al Ministero della Giustizia e non all'autorità giudiziaria la competenza a emettere il provvedimento di proroga impugnato, il cui intervento si imponeva per effetto dell'incidenza del regime differenziato in esame sulla libertà personale del detenuto.

Secondo l'avvocato Cianferoni, tali illegittimità costituzionali discendevano da un erroneo inquadramento del provvedimento applicativo del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., ricondotto alla categoria degli atti amministrativi e non già a quella – presupposta dalla difesa del ricorrente – dei provvedimenti giurisdizionali. Tale inquadramento si imponeva alla luce del fatto che il procedimento di applicazione del regime in questione, a fronte della sua incidenza sulla materia della libertà personale, non prevedeva l'instaurazione del



contraddittorio tra le parti processuali, in palese violazione delle previsioni degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.

Si evidenziava, in proposito, che l'assunto ermeneutico presupposto dall'ordinanza impugnata, incentrato sull'assimilazione tra il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. e le misure di prevenzione personale, appariva destituito di fondamento, attesa l'incidenza del regime in esame sulla libertà personale dell'individuo, che involgeva beni di rango costituzionale dei quali il Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva tenuto conto. La peculiarità del regime detentivo in esame, del resto, appariva corroborata dal fatto che l'Amministrazione penitenziaria disponeva di un potere discrezionale sostanzialmente privo di controllo giurisdizionale, com'era evidente dall'ampiezza delle prescrizioni che potevano essere imposte al detenuto, che comportavano un pregiudizio ingiustificato dei suoi diritti fondamentali.

Ne discendeva che l'impossibilità di equiparare il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. alle misure di prevenzione personale comportava la necessità di ribadire l'autonomia sistematica dell'istituto penitenziario censurato, dal quale, tenuto conto della sua incidenza sulla libertà personale dell'individuo, derivava la necessità di sottoporlo alla riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali e del periodo di detenzione ventennale patito da Domenico Belforte, che imponeva di ritenere interrotti i collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata dell'area casertana dalla quale proveniva.

2.1. Queste censure giurisdizionali venivano richiamate e ribadite con le memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente dall'avv. Luca Cianferoni il 24/04/2019, che si soffermava ulteriormente sulle ragioni che imponevano di ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. Pen., proposta con l'originario ricorso per cassazione, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso proposto da Domenico Belforte è inammissibile.



2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la difesa di Domenico Belforte deduceva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. Pen., per violazione delle norme di cui agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., la cui manifesta infondatezza discende dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si è ripetutamente soffermata sulle censure di costituzionalità sottese all'atto di impugnazione in esame, respingendole.

Occorre premettere che le censure di costituzionalità sollevate dalla difesa del ricorrente costituiscono una riproposizione della doglianza prospettata in sede di reclamo, sulla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma si soffermava con argomenti immuni da censure, giungendo a conclusioni ineccepibili in ordine all'insussistenza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis Ord. Pen., per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.

Osserva, in proposito, il Collegio che tali censure di incostituzionalità si fondano su un assunto processuale destituito di fondamento sistematico, costituito dall'assimilazione degli atti ministeriali relativi al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. alla categoria dei provvedimenti giurisdizionali.

Invero, come ripetutamente affermato da questa Corte, ogni analisi della collocazione sistematica della previsione dell'art. 41-bis Ord. Pen. non può che partire dalla constatazione della funzione di neutralizzazione del detenuto svolta da tale regime differenziato, finalizzato a impedire la futura commissione di reati da parte del condannato, che potrebbe essere agevolata dalla possibilità di comunicare con i gruppi criminali ancora operanti sul suo territorio di riferimento (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, Trigila, Rv. 262417; Sez. 1, n. 19900 del 04/03/2004, Giardino, Rv. 227976).

Al contempo, la peculiare natura del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. – adottato dal Ministro della Giustizia all'esito di un procedimento amministrativo – impone di ricondurlo a un'area differente sia rispetto a quella preventiva sia rispetto a quella sanzionatoria, come ribadito da questa Corte, secondo cui tale regime, anche dopo la modifica normativa a opera della legge 15 luglio 2009, n. 94, ha conservato la sua fisionomia «e non si è trasformato in una "pena differenziata"» (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809).

Nello stesso contesto sistematico, deve evidenziarsi che la natura del provvedimento ministeriale di applicazione e di proroga del regime detentivo in esame – che esclude la possibilità di applicare le garanzie giurisdizionali prospettate nell'interesse dal ricorrente – è resa ulteriormente evidente dalla sua adozione all'esito di un procedimento amministrativo, che ne consente l'emissione esclusivamente per finalità di salvaguardia dell'ordine e della

sicurezza pubblica, in relazione ai reati di criminalità organizzata, mafiosa o terroristica. Ne consegue che il regime detentivo differenziato in esame persegue obiettivi di rescissione dei collegamenti del detenuto con il contesto di criminalità organizzata di appartenenza, per effetto del suo isolamento carcerario da tali ambienti delinquenziali, senza che tali obiettivi, proprio in conseguenza del procedimento amministrativo all'esito del quale il regime viene applicato dal Ministero della Giustizia, possano comportare l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale e del giusto processo, invocate dalla difesa di Belforte (Sez. 1, n. 98 del 12/10/2011, Basco, Rv. 252061; Sez. 1, n. 2658 del 10/01/2005, Sciara, Rv. 230548).

2.1. In questa cornice, deve rilevarsi che la Corte costituzionale, da almeno un ventennio, ha offerto indicazioni assolutamente sovrapponibili a quelle della giurisprudenza di legittimità – fin dalle risalenti sentenze n. 349 del 24 giugno 1993 e n. 376 dell'1 ottobre 1997 – attraverso interventi ermeneutici finalizzati a esplicitare i profili di compatibilità dello strumento in esame con i principi costituzionali vigenti in materia di garanzie giurisdizionali, sul presupposto della sua natura di provvedimento ministeriale soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale l'interessato può svolgere l'attività necessaria alla sua difesa (Corte cost., sent. n. 349 del 1993; Corte cost., sent. n. 376 del 1997).

In tale ambito, la Corte costituzionale, nelle pronunzie citate, ha ritenuto rispettoso dei precetti costituzionali il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., evidenziando che la sua applicazione e la sua proroga sono disposte con un provvedimento ministeriale motivato, che è suscettibile di riesame in sede giurisdizionale, davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, finalizzato ad assicurare il rispetto delle regole procedimentali stabilite per la sua applicazione (Corte cost., sent. n. 349 del 1993, cit.; Corte cost., sent. n. 376 del 1997, cit.).

Occorre, dunque, ribadire che il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. si caratterizza per una sua autonoma fisionomia sistematica, che non ne consente la riconducibilità né alla categoria della pena né alla categoria delle misure di prevenzione personale, così come da ultimo ridefinite dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602).

Né, per altro verso, la ravvisata finalità di neutralizzazione del regime detentivo differenziato è venuta meno a seguito della modifica normativa dell'art. 41-bis Ord. Pen. a opera della legge n. 94 del 2009, la quale, pur avendo introdotto ulteriori limitazioni alla vita del detenuto, derogando ai principi generali del trattamento penitenziario, non ha trasformato la natura giuridica del

regime detentivo differenziato in questione, non consentendo l'applicazione delle garanzie giurisdizionali proprie del processo penale o del procedimento di prevenzione.

Sul punto, non si può non ricordare l'intervento della Corte costituzionale sul testo dell'art. 41-bis Ord. Pen., così come modificato dalla legge n. 94 del 2009, riconducibile alla sentenza 25 maggio 2010, n. 190, con cui venivano ritenute manifestamente infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 3, 13, 24, 25 e 27, commi 2 e 3, Cost., ribadendosi la finalità rieducativa della pena e ponendosi l'accento sugli obiettivi di neutralizzazione carceraria perseguite con il regime speciale in esame. La Corte costituzionale, in tal modo, ribadiva la necessità di giustificare tali limitazioni della vita carceraria del detenuto alla luce di preminenti esigenze di ordine pubblico, in rapporto all'effettivo pericolo della permanenza o della non dimostrata cessazione di collegamenti, interni o esterni, del condannato con le organizzazioni criminali di provenienza, costituenti il presupposto del regime penitenziario differenziato (Corte cost., sent. n. 190 del 2010).

In questo articolato contesto, che impone di ritenere manifestamente infondate le censure di costituzionalità prospettate nell'interesse di Belforte – siccome basate su presupposti sistematici erronei e smentiti dagli interventi della Corte costituzionale che si sono richiamati – deve ribadirsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma, su tali profili censori, si era già espresso in termini ineccepibili, affermando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost., sulla base degli argomenti sistematici affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 1993, che riteneva meritevoli di integrale condivisione (Corte cost., sent. n. 349 del 1993, cit.).

Queste considerazioni impongono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nell'interesse di Domenico Belforte.

- 2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso.
- 3. Deve ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione ed erronea applicazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle emergenze processuali e del periodo di detenzione ventennale patito da Belforte,



che imponeva di ritenere interrotti i collegamenti tra il ricorrente e la criminalità camorristica da cui proveniva.

Osserva preliminarmente il Collegio che l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo demandato nel giudizio di legittimità riguardi l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale e l'assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. Pen., a tenore del quale il tribunale di sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2 [...]».

In questa cornice, il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611), comprende, oltre all'ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226628).

Deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti relativi al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censure l'esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303).



Tali parametri, da ultimo, sono stati ribaditi da questa Corte, che, con specifico riferimento alla proroga del regime detentivo speciale in esame, ha affermato il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 41-bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, Di Grazia, Rv. 256495).

3.1. In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il ricorso proposto da Domenico Belforte, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito degli elementi di giudizio posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, che appaiono rispettosi della previsione dell'art. 41-bis Ord. Pen. e che, in quanto tali, devono ritenersi insindacabili in sede di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, invero, valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministero della Giustizia il 09/10/2017, con il quale si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. Pen., soffermandosi in termini congrui sull'evoluzione consortile del clan Belforte, nel quale il ricorrente gravitava fin da epoca risalente e sui suoi collegamenti con i vertici attuali di tale sodalizio – nel cui contesto associativo la famiglia Belforte rivestiva un ruolo egemonico incontroverso – che continuava a mantenere immutata la sua capacità di controllo dell'area casertana in cui era storicamente presente.

Su tali specifici profili valutativi si richiamavano le note informative trasmesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli l'08/09/2017 e dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza il 05/10/2017, alle quali faceva diffusamente riferimento il Tribunale di sorveglianza di Roma, evidenziando che i rapporti conclamati tra il ricorrente e i vertici del clan Belforte imponevano di ritenere immutata la capacità di condizionamento criminale del territorio della consorteria camorristica in esame e persistenti i collegamenti tra il ricorrente e gli attuali vertici dello stesso sodalizio. La persistenza di tali collegamenti consortili si riteneva corroborata dagli arresti della moglie, del figlio



e del fratello del ricorrente – Maria Buttone, Salvatore Belforte e Benito Belforte – che venivano eseguiti, per i primi due, il 19/01/2017, per il terzo, il 12/04/2017.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, al contempo, richiamava il ruolo apicale rivestito da Belforte all'interno dell'omonima consorteria camorristica, che risultava dimostrato dalle sentenze irrevocabili di condanna citate a pagina 6 del provvedimento impugnato – emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 26/05/2006 e del 10/10/2013 – dalle quali emergeva la posizione egemonica del ricorrente, esercitata, come attestato nella seconda delle due pronunzie, anche durante un periodo in cui era detenuto. Nella stessa direzione processuale, si muovevano le condanne definitive per reati associativi, riportate dal ricorrente, emesse dalla Corte di appello di Napoli nelle date del 03/07/1986 e del 05/06/1998.

In questa cornice, si evidenziava che, tenuto conto di tale consolidata posizione associativa, eventuali modifiche degli assetti organizzativi del clan Belforte non assumevano rilievo in senso favorevole al ricorrente, non incidendo sul suo ruolo consortile e non consentendo di ritenere attenuato il giudizio di pericolosità sociale posto a fondamento dell'originaria applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Sul punto, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni esplicitate nelle pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato, in cui si riteneva che Belforte «proprio per la sua biografia criminale e la posizione di rilievo rivestita in seno al clan, sia capace di interlocuzione con una realtà criminale esterna, nonostante la "fluidità" della stessa, e di detta capacità ha già dato prova [...]».

Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugnato appare conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, Rogoli, Rv. 242071; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 5842 del 22/01/2008, Lioce, Rv. 242784).



- 3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso.
- 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Domenico Belforte deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/05/2019.